

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima ter, n. 1486
composto dai Signori Magistrati:
Luigi Tosti Presidente
Salvatore Mezzacapo Consigliere, est.
Maria Ada Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8443/2006 Reg. Gen., proposto dalla Soc. I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati s.p.a., in persona del legale rappresentante e amministratore delegato, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Stella Richter e Pasquale Di Rienzo presso il cui studio in Roma, viale G. Mazzini n. 11 elettivamente domicilia

CONTRO

la LAIT – Lazio Innovazione Tecnologica s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Tardella e Andrea Spadetta presso il cui studio in Roma, alla via Sabotino n. 22 elettivamente domicilia

e nei confronti

della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, della Soc. Engineering Sanità Enti Locali s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Vinti e Paola Chirulli presso il cui studio in Roma, alla via Emilia n. 88 elettivamente domicilia e della Soc. INSIEL s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Scanzano e Paolo Valensise presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via XXIV maggio n. 43

per l'annullamento

della determinazione dell'amministratore unico di LAIT – Lazio Innovazione Tecnologica s.p.a. n. 33 del 28 giugno 2006 recante aggiudicazione in via provvisoria al raggruppamento temporaneo Engineering sanità Enti Locali / Telecom Italia s.p.a. della gara per l'affidamento di appalto di servizi inerente la realizzazione della progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del nuovo servizio informativo regionale per le Risorse Umane della Regione Lazio nonché della graduatoria redatta dalla Commissione di gara, dei verbali di gara, dei provvedimenti con i quali sono state ammesse a partecipare alla gara il raggruppamento controinteressato e la società INSIEL, seconda graduata e per l'annullamento, richiesto con motivi aggiunti, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara datato 24 ottobre 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le difese delle parti costituite;

Viste le memorie difensive per l'udienza di discussione del ricorso;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 il magistrato relatore, Consigliere Salvatore Mezzacapo;

Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente società, terza graduata nella gara di cui è questione, impugna la determinazione dell'amministratore unico di LAIT s.p.a. n. 33 del 28 giugno 2006

recante aggiudicazione in via provvisoria al raggruppamento temporaneo controinteressato della gara per l'affidamento di appalto di servizi inerente la realizzazione della progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del nuovo servizio informativo regionale per le Risorse Umane della Regione Lazio nonché la graduatoria redatta dalla Commissione di gara, i verbali di gara, i provvedimenti con i quali sono state ammesse a partecipare alla gara il raggruppamento controinteressato e la società INSIEL, seconda graduata e richiede quindi con motivi aggiunti l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara datato 24 ottobre 2006.

All'uopo deduce, con articolati motivi di ricorso, che tanto il raggruppamento controinteressato che la società seconda graduata avrebbe dovuto, sia pure per ragioni diverse, non essere ammessi a gara. Con riguardo al raggruppamento aggiudicatario della gara sono pure svolte censure concernenti il punteggio allo stesso attribuito e ritenuto erroneo.

Si sono costituite in giudizio sia la LAIT s.p.a. che il raggruppamento aggiudicatario della gara e la società INSIEL seconda graduata, preliminarmente formulando eccezioni in rito e comunque affermando la infondatezza nel merito del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 la causa è stata rimessa in decisione, in esito alla discussione orale.

Può prescindere dalle eccezioni con cui LAIT s.p.a. rileva la tardività e la inammissibilità della impugnativa a mezzo di motivi aggiunti del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che ove fondate riverbererebbero sul profilo della procedibilità del ricorso in esame appunto in origine volto avverso l'aggiudicazione provvisoria della gara de quo, condividendo il Collegio la distinta eccezione secondo cui l'infondatezza delle censure volte a contestare la posizione della seconda graduata rende comunque il ricorso inammissibile.

Com'è noto, costante insegnamento giurisprudenziale afferma che, in sede di gara pubblica, il terzo graduato (quale è la odierna ricorrente) ha interesse ad impugnare gli atti della procedura e la relativa aggiudicazione allorché le censure da lui dedotte coinvolgono momenti procedurali anteriori alla valutazione delle offerte ovvero concernono la posizione non solo del primo ma anche del secondo graduato e, pertanto, sono tali da determinare, in caso di accoglimento del ricorso, la rinnovazione dell'intera procedura o addirittura l'aggiudicazione in suo favore.

Ciò posto, nel caso di specie, le censure dedotte con il ricorso concernono l'asserita violazione delle prescrizioni di gara con specifico riguardo alla illegittima ammissione del raggruppamento poi aggiudicatario per difetto di un elemento essenziale richiesto dalle predette prescrizioni nonché la asseritamente illegittima valutazione effettuata dalla Commissione di gara delle offerte prodotte, con specifico riguardo al punteggio attribuito al raggruppamento aggiudicatario e la ritenuta irregolare partecipazione alla gara della INSIEL, poi seconda graduata, in difetto poi di contestazioni puntuali quanto al punteggio attribuito a quest'ultima.

Quindi, per verificare la fondatezza della eccezione sollevata, atteso che le contestazioni di parte ricorrente non concernono momenti procedurali anteriori alla valutazione delle offerte, occorre verificare se le dette contestazioni concernono in maniera fondata la posizione non solo del primo ma anche del secondo graduato. La presenza in gara della INSIEL, seconda graduata, è infatti contestata dalla ricorrente perché ritenuta in violazione dell'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, cd. decreto Bersani, poi convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248. La norma invocata stabilisce che "al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti." La norma prosegue stabilendo che le indicate società "cessano entro ventiquattro mesi (così a seguito della novella introdotta con il comma 720 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, in luogo dei dodici

